

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 -

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

AMBITO TERRITORIALE C10 - MONDRAGONE COMUNE CAPOFILA



Comune di Cannello ed Arnone



Comune di Carinola



Comune di Castel Volturno



Comune di Falciano del M.



Comune di Mondragone

REGOLAMENTO

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) PER DISABILI E ANZIANI A VALERE SUL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ'

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio - assistenziale realizzate presso il domicilio dell'utente, al fine di consentirgli la permanenza nel normale ambiente di vita e di ritardare, o evitare ove possibile, il ricorso a strutture residenziali.

ART. 2 - FINALITA'

La funzione specifica dell'assistenza domiciliare si esplica attraverso la presenza di un operatore professionale presso il domicilio dell'utente, al fine di:

- favorire l'autonomia della persona, sviluppando le sue capacità residue nel rispetto della sua autodeterminazione;
- evitare o ridurre i rischi di isolamento e d'emarginazione, ricercando e stimolando la collaborazione dei familiari e della rete sociale;
- migliorare la qualità della vita nel suo complesso e contribuire a soddisfare le esigenze essenziali della persona;
- mantenere e sostenere la rete delle relazioni sociali e familiari laddove, per motivi diversi, necessiti di tale intervento.

ART. 3 - OBIETTIVI

Con il SAD si intende perseguire i seguenti obiettivi:

- provvedere alla cura della persona;
- favorire la permanenza della persona nel suo contesto abitativo e relazionale;
- sostenere l'autonomia della persona;
- evitare il ricovero in istituto, comprese le ospedalizzazioni, quando non indispensabili;
- sostenere l'unitarietà del nucleo familiare, evitando l'emarginazione dei membri più deboli, favorendo il mantenimento di ciascun ruolo familiare;
- promuovere le capacità relazionali, favorendo i rapporti familiari, amicali e di vicinato.

ART. 4 – DESTINATARI

Hanno diritto a presentare domanda di assistenza domiciliare le persone residenti nei Comuni afferenti all'Ambito C10, in condizioni di bisogno o di difficoltà, nuclei familiari percettori di RdC o presi in carico dai S.S. territorialmente competenti. Questo intervento si rivolge ai nuclei familiari in cui sono presenti, una o più:

- persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della propria persona nelle attività quotidiane, in condizioni di solitudine e isolamento, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno (soggetti anziani o disabili fisici/psichici);
- soggetti a rischio di emarginazione;
- minori in condizioni di disabilità.

ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono le seguenti:

prestazioni igienico- sanitarie

- aiuto per la cura della persona: igiene personale, vestizione, assunzione dei pasti, bagno assistito, mobilizzazione della persona, deambulazione;
- interventi per la tutela igienico-sanitaria della persona e non separabile da un'attività integrata di assistenza alla persona: controllo nell'assunzione dei farmaci, prevenzione delle piaghe da decubito, accompagnamento alle visite mediche, frizioni, aiuto nell'uso di ausili in caso di necessità, rilevazione di segni o sintomi di malattie per la comunicazione al coordinatore del servizio, ai familiari e al medico di base.

prestazioni di socializzazione

- aiuto per favorire la socializzazione mantenendo e rafforzando le relazioni familiari, amicali, di vicinato;
- accompagnamento ad iniziative ricreative, ludiche, anche promosse dalla comunità locale;
- accompagnamento per uscite sul territorio;

prestazioni di governo dell'alloggio

- cura delle condizioni igieniche essenziali dell'abitazione in relazione alle prestazioni svolte: riordino della stanza, cambio della biancheria, lavaggio e stiratura vestiti, preparazione pasti;

eventuali prestazioni complementari:

L'Assistente Sociale valuta, all'interno dei progetti individualizzati, l'attivazione delle seguenti prestazioni complementari:

- supporto psicologico e/o consulenti specialistici;

ART. 6 - DURATA DELLE PRESTAZIONI

La durata delle prestazioni è definita nel progetto di intervento individualizzato, in rapporto ai bisogni specifici della persona e della disponibilità economica dell'Ambito C10. Superate le condizioni di bisogno accertate dal Servizio Sociale, l'intervento può essere concluso, anche per evitare il rischio di provocare forme di dipendenze e per favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione.

ART. 7 – PERSONALE

Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato ed espletato dalle seguenti figure professionali, secondo i criteri del lavoro d'èquipe:

- **Assistente Sociale:**

- programmazione, gestione complessiva e verifica del servizio;
- raccolta delle informazioni atte ad individuare lo stato di necessità, i problemi del richiedente, l'ammissione al servizio e la dimissione;
- valutazione e formulazione del piano d'intervento;
- definizione e sottoscrizione del contratto con l'utente;
- mantenimento dei rapporti con l'assessore competente rispetto ad alcune situazioni complesse e rispetto all'andamento del servizio.

- **Coordinatore:**

- raccordo tra il livello operativo e l'assistente sociale referente dell'area anziani;
- partecipazione ad incontri e riunioni di verifica e di programmazione sia sul singolo caso che sull'organizzazione del servizio di assistenza domiciliare, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni fornite dall'assistente sociale;
- coordinamento e supporto del personale incaricato e reperimento di operatori in caso di sostituzioni;
- stesura del piano settimanale e delle modifiche che si possono rendere necessarie nel corso della presa in carico e relative comunicazioni agli operatori e agli utenti.
- predisposizione periodica di report contenenti: descrizione dei servizi prestati, monitoraggio del monte ore complessivo, valutazione del funzionamento, risultati conseguiti e possibili sviluppi.

- **Operatore socio-assistenziale e/o operatore socio-sanitario:**

nell'ambito del rapporto diretto con l'utenza (singolo o famiglia) e secondo quanto previsto nel progetto individualizzato, l'OSA/OSS attua gli interventi e le prestazioni così come previste nell'art. 5, presso il domicilio dell'utente o sul territorio di residenza.

Eventuale personale complementare (psicologo o consulente specialistico):

- Interventi mirati, destinati ai familiari degli utenti ed agli utenti;
- eventuali interventi di supervisione agli operatori impiegati nel servizio.

ART. 8 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA GRADUATORIA

La domanda per l'accesso al SAD deve essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e può essere presentata dall'interessato od in caso di impedimento della persona dai familiari o da chi ne esercita la tutela. Ai fini dell'ammissione al servizio, l'Assistente Sociale raccoglie e verifica le condizioni che giustificano l'intervento e successivamente viene steso il progetto globale d'intervento, in accordo con i destinatari.

La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione utile all'attivazione del servizio (attestazione ISEE, certificazioni mediche, ecc.). Nel caso in cui l'utente sia in carico ad un servizio specialistico, sarà compito dell'Assistente sociale contattare gli operatori di riferimento e condividere il progetto. L'istruttoria della domanda ha la durata massima di un mese e l'esito della domanda sarà comunicato per scritto all'interessato; in caso di risposta negativa questa dovrà essere adeguatamente motivata.

SAD DISABILI

CONDIZIONI CONTESTO FAMILIARE	PUNTI
DISABILE CHE VIVE DA SOLO	10
DISABILE CHE VIVE SOLO CON ALTRI DISABILI	10 + 2 per ogni disabile convivente
DISABILE CHE VIVE CON ALTRI DISABILI E PERSONE AUTOSUFFICIENTI	8
DISABILE CHE VIVE CON UN SUPPORTO FAMILIARE (genitore, parenti e/o Amministratori e/o tutori)	6

Valutazione socio – ambientale Servizi Sociali MAX. 5 punti

CONDIZIONI DI DISABILITA'	PUNTI
Art. 3 co.3 e/o invalidità al 100% con indennità di accompagnamento	10
Art. 3 co.1 + invalidità al 100% con indennità di accompagnamento O Invalidità civile dal 67 al 99 %	9
Art. 3 co.3 + invalidità al 100% senza indennità di Accompagnamento O Invalidità civile al 100% senza indennità di accompagnamento	8
Art.3 co.1 + invalidità al 100% senza indennità di accompagnamento O Invalidità civile dal 67 al 100% senza indennità di accompagnamento	6

Valore dell'ISEE- max 10 punti

REQUISITO	PUNTEGGIO
ISEE inferiore a € 5.000	10 punti
ISEE € 5.001 - € 10.000	5 punti
ISEE € 10.001 - € 15.000	3 punti
ISEE € 15.000	1 punto
ISEE superiore a € 15.000 (€ 15.000,01)	0 punti

SAD ANZIANI

ETA'

ETA'	PUNTI
Dal 76° anno compiuto in poi	5 punti
Dal 71° anno compiuto al 75° anno compiuto	3 punti
Dal 65° anno compiuto al 70° anno compiuto	1 punto

CONTESTO FAMILIARE	PUNTI
ANZIANO SOLO NON AUTOSUFFICIENTE PRIVO DI RETE FAMILIARE	10
COPPIA DI ANZIANI ENTRAMBI NON AUTOSUFFICIENTI	10
COPPIA DI ANZIANI DI CUI ALMENO UNO NON AUTOSUFFICIENTE O ANZIANA/O CON FAMILIARI DISABILI NON IN GRADO DI PRESTARE ASSISTENZA	9
COPPIA DI ANZIANI DI CUI UNO NON AUTOSUFFICIENTE E UNO PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTE	8
ANZIANO SOLO NON AUTOSUFFICIENTE CON FAMILIARI NON RESIDENTI IN CITTA'	8
ANZIANO SOLO NON AUTOSUFFICIENTE CON FAMILIARI RESIDENTI IN CITTA'	6
ANZIANO SOLO PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTE (comprovato da attestazione del MMG)	5

Valutazione socio – ambientale Servizi Sociali MAX. 5 punti

GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA	PUNTI
Art. 3 co.3 e/o invalidità al 100% con indennità di accompagnamento	10
Art. 3 co.1 + invalidità al 100% con indennità di accompagnamento O Invalidità civile dal 67 al 99 %	9
Art. 3 co.3 + invalidità al 100% senza indennità di accompagnamento O Invalidità civile al 100% senza indennità di accompagnamento	8
Art. 3 co.1 + invalidità al 100% senza indennità di Accompagnamento O Invalidità civile dal 67 al 100 % senza indennità di accompagnamento	6

LA NON AUTOSUFFICIENZA E LA PARZIALE AUTOSUFFICIENZA SENZA INVALIDITA' E/O DISABILITA' CERTIFICATA DEVE ESSERE ATTESTATA DAL PROPRIO MMG.

Valore dell'ISEE- max 10 punti

REQUISITO	PUNTEGGIO
ISEE inferiore a € 5.000	10 punti
ISEE € 5.001 - € 10.000	5 punti
ISEE € 10.001 - € 15.000	3 punti
ISEE € 15.000	1 punto
ISEE superiore a € 15.000 (€ 15.000,01)	0 punti

ART 9- CONDIZIONI ECONOMICHE

Si precisa che a parità di punteggio saranno presi in considerazione i parametri ISEE e l'età dell'utente.

Avrà accesso l'utente con ISEE inferiore, a parità di punteggio e di ISEE avrà priorità l'utente più anziano delle rispettive graduatorie.

ART. 10 - DIMISSIONI DAL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare può essere interrotto nei seguenti casi:

- su richiesta scritta dell'assistito o dei familiari con l'assenso dell'interessato;
- su decisione dei servizi sociali, per il venire meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l'ammissione al servizio domiciliare, per comprovata impossibilità di una corretta esecuzione del servizio stesso;

ART. 11 – DISPOSIZIONE FINALI

Le disposizioni del presente regolamento integrano e sostituiscono per quanto incompatibili le precedenti disposizioni regolamentari in materia di servizio di assistenza domiciliare.

Approvato in Coordinamento Istituzionale di Ambito C10 il 08.11.2022.